



Diritto & Fisco



Le conseguenze derivanti dall'ordinanza di sospensione emanata dal Tar del Lazio

Registro titolari, fisco off limits Fino al 27 marzo nessuno potrà accedere alle informazioni

DI FABRIZIO VEDANA

Almeno fino al 27 marzo nessuno (comprese Gdfe e Agenzia delle entrate) potrà accedere alle informazioni già comunicate dagli amministratori di società e trust tra il 10 ottobre e l'11 dicembre. E' questa la prima e più evidente conseguenza derivante dall'ordinanza 15247 del 7 dicembre 2023 con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Across Fiduciaria, Galvani Fiduciaria e Sfo Fiduciaria, al quale hanno poi aderito altre diverse fiduciarie e una trentina di trust, alcuni dei quali esteri (si veda *ItaliaOggi* del 9/12/2023). Per effetto della decisione assunta dal Tar viene sospesa l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del direttore generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 2023, che attestando l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva aveva dato tempo sino all'11 dicembre 2023 agli amministratori di società di capitali e di trust per raccogliere e comunicare al registro istituito presso la Camera di commercio i dati raccolti. All'indomani della decisione, molti sono gli interrogativi che si pongono amministratori e quanti da questi si sono visti chiedere i dati quali titolari effettivi della società. Il primo tema da chiarire è quello delle modalità con le quali gli amministratori dovranno conservare i dati raccolti: il fatto di essere stati trasmessi al registro della Camera di commercio non li esonera, infatti, dall'obbligo di adottare tutte le necessarie misure di sicurezza e precauzioni per evitarne l'accesso da parte di soggetti non autorizzati ivi incluse le Autorità di vigilanza, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate. I soggetti che si sono visti richiedere i dati avranno il diritto di sapere dall'amministratore quali sono le regole adottate per tutelare la loro privacy ora, alla luce della decisione del Tar, ancor più da tutelare visto che l'accesso al registro risulta inibito sino a che non arriverà una decisione nel merito del ricorso (la prima udienza è fissata

per il 27 marzo 2024) ovvero un provvedimento normativo che, per poter sbloccare la sospensiva, non potrà essere la fotocopia di quello che è stato sospeso. E' bene precisare inoltre che anche un'eventuale provvedimento normativo che si limitasse a prorogare i termini per l'invio delle comunicazioni dei dati dei titolari effettivi al registro imprese (scaduto ieri, 11 dicembre) non cambierebbe assolutamente nulla; per effetto della decisione del Tar, infatti, è sospeso l'obbligo degli amministratori di inviare alla Camera di commercio i dati sui titolari effettivi. Appare di conseguenza scontato, quindi che alle richieste che gli amministratori faranno ai soci rappresentati da società, fiduciarie, trust di fornire informazioni sui loro titolari effettivi, non verrà dato riscontro. Le informazioni sui titolari effettivi già tramesse alle Camere di commercio (relativi, secondo i dati diffusi da Unioncamere, a circa 700 mila soggetti tra società, trust e persone giuridiche private) non potranno essere accessibili, come previsto dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 231/2007, ad Autorità di vigilanza, soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio e terzi, portatori di interessi meritevoli di tutela. Pertanto le Camere di commercio non potranno né dovranno rilasciare alcun accreditamento o sottoscrivere alcuna convenzione che abbia l'effetto di consentire di accedere al registro dei titolari effettivi anche se non completo dei dati dei titolari effettivi di tutti i soggetti interessati dalla comunicazione. Un'ulteriore conseguenza derivante dalla sospensione dell'operatività del registro è l'esclusione di sanzioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 21 del decreto legislativo 231/2007 e dell'articolo 2630 del codice civile, per tutti quegli amministratori di società, persone giuridiche o trust che non dovessero aver inviato entro l'11 dicembre 2023 la comunicazione.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

L'ATTO DI DATA E TENORE SCONOSCIUTI INVIATO ALLA UE

Congelamento al buio per l'invio nel caso del mandato fiduciario

DI EMANUELE FISICARO

Sospensione al buio per l'invio del titolare effettivo in caso di mandato fiduciario. Nell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha sospeso il decreto Mimit del 29 settembre 2023 in materia di operatività del registro dei titolari effettivi (si veda altro servizio in pagina) tra gli atti presupposti al decreto, dei quali la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, rientra anche l'atto "di data e tenore sconosciuti" con cui l'Italia ha comunicato all'Unione europea l'inclusione del "mandato fiduciario" fra gli istituti giuridici affini ai trust espressi. L'Italia ha ritualmente adempiuto alla notifica di tale comunicazione, assunta nella discrezionalità lasciata agli Stati membri dalla direttiva Ue. Nel documento 2020/C 136/05 (informazioni provenienti dagli Stati membri) si legge, con riferimento all'elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati dagli Stati membri e notificati alla Commissione, che lo Stato italiano ha ritualmente notificato i seguenti istituti: a) mandato fiduciario e b) vincolo di destinazione. Rimane la questione sull'opportunità di includere o meno il mandato fiduciario tra gli istituti affini ai trust, che deve essere risolta alla luce della relazione della Commissione (2020/c 136/05) recante la valuta-



La sede del Mimit

zione della debita individuazione e del debito assoggettamento agli obblighi della Direttiva (UE) 2015/849, da parte degli Stati membri, di tutti i trust e gli istituti giuridici affini disciplinati dai rispettivi ordinamenti. Nel documento sono oggetto di disamina le fiducie, istituti giuridici specificamente identificati dal Gafi e dalla direttiva antiriciclaggio quali affini ai trust. L'Unione sottolinea che tali istituti giuridici comportano la separazione dei beni dai beni personali del conferente. Il fiduciario ha l'obbligo di gestire i beni secondo i termini dell'accordo con il confe-

ciaria è solo formale e non vi è alcuna trasmissione di beni in senso stretto. Tuttavia, l'Ue ha evidenziato che la Spagna avrebbe invece dovuto includere tale istituto tra quelli affini al trust alla luce del diritto riconosciuto al fiduciario, che "seppur limitato, sui beni, [è] paragonabile a quello di altri istituti analoghi ai trust", e all'apparenza del "fiduciario come l'unico titolare dei beni di fronte a terzi in buona fede". Sulla vicenda interviene con una nota il presidente di Assofiduciaria, Fabio Marchetti: "L'ordinanza del Tar del Lazio riconosce la correttezza della posizione, da sempre sostenuta dalla Associazione, di ritenere che l'amministrazione fiduciaria di beni svolta dalle società fiduciarie sulla base delle prescrizioni imposte dal Mimit con dm 16 gennaio 1995 non rientri fra gli istituti giuridici affini al trust soggetti all'iscrizione nella sezione del Registro dei trust. Nella nozione di mandato fiduciario, rientrano una congrua di istituti basati sulla fiducia fra loro assai differenti per assetto e per funzioni che raramente possono produrre effetti giuridici equivalenti al trust. L'Associazione, si augura che, nelle more del rinvio, il Regolatore possa intervenire per riformulare il decreto ed il conseguente Manuale tecnico di Unioncamere."

Rimane la questione se includere o meno il mandato fiduciario tra gli istituti affini ai trust: va risolta alla luce della relazione della Commissione

comportano la separazione dei beni dai beni personali del conferente. Il fiduciario ha l'obbligo di gestire i beni secondo i termini dell'accordo con il conferente. In altri casi, un istituto affine si basa sul principio generale dell'autonomia delle parti contraenti. Questo è il caso, ad esempio, del mandato fiduciario notificato dall'Italia. L'Ue sembra pertanto adottare una nozione di 'istituti giuridici affini al trust' la più ampia possibile. Un altro esempio è dato dalla fiducia spagnola. La Spagna, a differenza dell'Italia, ha deciso di non notificare all'Ue la fiducia spagnola quale "istituto affine al trust", sul presupposto secondo cui la titolarità fidu-

cia fra loro assai differenti per assetto e per funzioni che raramente possono produrre effetti giuridici equivalenti al trust. L'Associazione, si augura che, nelle more del rinvio, il Regolatore possa intervenire per riformulare il decreto ed il conseguente Manuale tecnico di Unioncamere."